



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Bernardel, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 3/2022 ad istanza di Giuseppe Pellegrino, c.f.

[REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED]

[REDACTED]
sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta di accordo con i creditori formulata ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della l. n. 3/12 presentata da Pellegrino Giuseppe, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui è incorso;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi;

letto il dissenso espresso dall'Agenzia delle Entrate e dalla Prefettura di Campobasso; rilevato che, con decreto del 24.10.2022, questo giudice, ravvisando la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 della l. n. 3/12, ha fissato l'udienza del 13.12.2022, ex art. 10, comma 3, L. 3/2012, disponendo che la proposta e il decreto di fissazione udienza fossero comunicati, secondo le modalità di cui all'art. 10 l. n. 3/12, a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi;

considerato che, con nota depositata il 10.12.2022, l'OCC ha dato atto della dichiarazione di dissenso pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché dalla Prefettura di Campobasso, a seguito delle quali, alla suddetta udienza, il ricorrente ha chiesto applicarsi l'istituto del c.d. *cram down*, tenuto conto della inidoneità dell'alternativa liquidatoria a soddisfare in misura maggiore i creditori dissenzienti;

considerato che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, la norma sopracitata prevede che i creditori fanno pervenire (con ampia discrezionalità nella scelta dello strumento: telegramma, raccomandata A.R., telefax, PEC) la dichiarazione sottoscritta del loro "consenso" alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima

dell'udienza fissata dal Giudice ai sensi dell'art. 10, comma 1 e che la mancata espressione debba essere considerata quale assenso alla proposta;

rilevato che, ai sensi dell'art. 11, co. 2 della l. n. 3/2012, per l'omologazione dell'accordo è necessario il raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti e che, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha potere di voto assorbente rispetto ai voti degli altri, rappresentando il 60,13% del credito complessivo, come attestato dall'OCC e pacificamente riscontrabile dalla documentazione depositata;

considerato che nel ricorso il debitore ha dedotto che le ragioni del sovraindebitamento siano da ricondurre all'attività professionale di Avvocato, oltre che alla separazione coniugale, dalla quale è discesa la necessità di locare un appartamento autonomo ed il mantenimento dei due figli minori;

ritenuto, nel caso di specie, applicabile l'istituto del c.d. *cram down*, previsto espressamente dall'art. 12 co. 3 L. 3/2012, il quale ha espressamente sancito "*quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda*", rimettendo al Giudice, in pendenza di dissensi da parte dei creditori concorsuali, una valutazione non solo volta alla verifica di legittimità del procedimento - dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, della fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo - , dovendo riguardare anche la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore;

ritenuto che, nel caso di specie, l'alternativa liquidatoria paventata dai creditori dissenzienti non sia migliore in termini di soddisfacimento, rispetto all'accordo, atteso che il ricorrente non è titolare di alcun bene immobile e l'unico bene mobile registrato di sua proprietà è di modico valore, trattandosi di motociclo marca BMW modello R850R, immatricolato nel giugno del 1999, il cui attuale valore di mercato ammonta a circa € 2.000,00, che, peraltro il ricorrente si è impegnato a vendere;

rilevato, inoltre, che il piano prevede: una durata di 6 anni, ed particolare la soddisfazione dei creditori prededucibili, quali l'OCC, il legale, avv. Trobetta e l'advisor Dr. Sossio, nonché le spese per consulenti e pubblicità nella misura del 100% per un importo complessivo di € 10.000,00, da pagarsi integralmente nel corso del primo anno dall'omologazione; la soddisfazione dei crediti inclusi nella classe 1) pari a

complessivi € 141.593,71, da pagarsi in percentuale pari al 35% con stralcio del restante 65% nel corso dei primi n. 3 anni dall'omologazione del piano, alla stregua del piano di ammortamento - importi, che risulteranno ulteriormente maggiorati degli interessi di legge dal deposito della domanda e fino all'effettivo pagamento previsto secondo le scadenze temporali indicate; soddisfacimento dei crediti inclusi nella classe 2, pari a complessivi € 76.212,79, da pagarsi in percentuale pari al 34%, con stralcio del restante 66% a partire dal secondo anno successivo all'omologazione, beneficiando della moratoria fino ad un anno dall'omologazione ex art. 8, co. 4, della L. 3/2012 - importi che risulteranno ulteriormente maggiorati degli interessi di legge dal deposito della domanda e fino all'effettivo pagamento previsto secondo le scadenze temporali indicate; soddisfacimento dei crediti inclusi nella classe 3, pari a complessivi € 209.914,37, da pagarsi in percentuale pari al 30%, con stralcio del restante 70% a partire dal secondo anno successivo all'omologazione - importi che risulteranno ulteriormente maggiorati degli interessi di legge dal deposito della domanda e fino all'effettivo pagamento previsto secondo le scadenze temporali indicate; soddisfacimento dei crediti inclusi nella classe 4, pari a complessivi € 791,98, da pagarsi in percentuale pari al 20%, con stralcio del restante 80% nel corso del secondo anno dall'omologazione - importi che risulteranno ulteriormente maggiorati degli interessi di legge dal deposito della domanda e fino all'effettivo pagamento previsto secondo le scadenze temporali indicate; soddisfacimento dei crediti inclusi nelle classi 5) e 6) pari a complessivi € 416.094,11, da pagarsi nel corso del sesto anno successivo all'omologazione;

in ordine poi alla valutazione di fattibilità - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta - sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili;

ritenuto infatti che non vi siano ragioni per contestare quanto indicato dall'OCC nella propria relazione attestativa. Si ricorda, infatti, che la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: i) resistenza e consistenza dei beni sui quali si impenna il piano sottostante agli accordi; ii) l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi. Nel caso di specie, la Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta

da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione;

ritenuto poi, in ordine poi al terzo profilo, concernente la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, di condividere il parere espresso dall'OCC nella relazione definitiva in ordine alla totale inidoneità dell'alternativa liquidatoria, considerata l'assenza di beni aggredibili, nella titolarità del ricorrente, ed altresì la finanza esterna che altrimenti non risulterebbe aggredibile;

ritenuto, in conclusione e per tutte le ragioni esposte, che l'accordo proposto dal ricorrente possa essere omologato;

PQM

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Giuseppe Pellegrino, secondo proposta e piano riportati in motivazione e comunque allegato alla domanda;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, epurato dei dati sensibili, a spese e cura dell'OCC, onerando quest'ultimo di chiederne la cancellazione una volta venute meno le esigenze di pubblicità.

Santa Maria Capua Vetere, 27.2.2023

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

*Viso e pubblicato sul sito
S. Maria C. V. 28-02-2023*

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Casella

